



CITTÀ DI CORBETTA

Prov. di Milano

Ufficio del Difensore Civico

Corbetta, 26 marzo 2009

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO NELL'ANNO 2008 (ex art. 78 dello Statuto Comunale)

1. Introduzione.

Signor Presidente del Consiglio, Signor Sindaco, Signori Consiglieri, Signori Assessori,

nell'anno 2008 l'ufficio ha registrato un aumento dei casi ed un'affluenza dei cittadini più che raddoppiata rispetto a quella dello scorso anno (21 contatti registrati rispetto ai 7 dello scorso anno). Qualora si volesse interpretare il predetto aumento di contatti come segno di successo di questa esperienza, sarebbe una ragione in più per valutare l'eventuale necessità di promuovere una serie di convenzioni tra i comuni che porti ad avere un difensore civico anche negli enti locali limitrofi privi di tale figura. Quello delle convenzioni con i comuni non è solo un auspicio che viene dall'ambiente dei difensori civici, ma è anche un'indicazione desumibile dal fatto che nel corso del 2008 si è rivolto alla scrivente una persona residente in altro comune ove non è stato ancora istituzionalizzato l'ufficio del difensore civico.

Ho intrattenuto con gli Uffici Pubblici rapporti permeati da reciproco spirito di dialogo e collaborazione, per cui ringrazio il personale degli stessi. Rendo merito agli Assessori Milanese ed Oldani, i quali, per interessamento diretto, hanno contribuito e tuttora, stanno contribuendo a definire alcune questioni di delicata soluzione.

Nel settembre 2008, su invito del Prof. Marco A. Quiroz Vitale (difensore civico della Provincia di Milano), ho partecipato al Convegno "Pubblica Amministrazione, discrezionalità e controlli. Il Ruolo del difensore civico". In occasione dell'incontro sono intervenuti studiosi di sociologia del diritto, di provenienza e formazione diversa tra loro, che hanno offerto spunti ed elementi originali di riflessione per cogliere la funzione sociale dei difensori civici tra modernizzazione della burocrazia e complessità sociale.

2. Tempistica.

Mi permetto di segnalare che la risposta, anche di rigetto, dell'ente comunale infonde nel postulante la sensazione che le sue esigenze siano state quanto meno esaminate dall'Amministrazione. La mancata risposta ovvero la ricezione della stessa oltre un tempo utilmente ragionevole ingenera, invece, nel cittadino un senso di sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione.

Invero, la lungaggine, oltre che indice di inefficienza dell'Ufficio, frustra l'intervento del Difensore Civico, riducendo la sua figura a quella di un organo di "facciata" privo di incidere sul buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Da ciò il mio pressante invito alla risposta in tempi adeguati alla fattispecie.

3. Casistica.

Passo ora ad evidenziare in dettaglio (ma sempre in forma anonima nel pieno rispetto della normativa a tutela della *privacy*) le pratiche affrontate dall'ufficio nell'anno 2008, alcune delle quali ancora in corso di definizione.

A. PIAZZETTA ECOLOGICA SU AREA PUBBLICA.

Trattasi di un caso, ancora non conclusosi, di un cittadino che abita di fronte ad una piazzola ecologica insistente su area pubblica e destinata all'utenza del prospiciente stabile condominiale nonché, in maniera del tutto abusiva, a quella della collettività in generale. Lamenta il reclamante che la conduzione della predetta piazzola (oltre, come meglio vedremo *infra* – ad essere in contrasto con le norme regolamentari) sarebbe alquanto negligente in quanto la gestione dei rifiuti (comprese le operazioni di bonifica) non avverrebbe nel rispetto delle disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria ed a garantire una raccolta differenziata. Più precisamente, secondo una consolidata prassi di malcostume (sul punto ho inoltrato la documentazione fotografica rimessami dal reclamante), i rifiuti – la cui raccolta differenziata sarebbe comunque dubbia – non verrebbero collocati all'interno degli appositi cassonetti (ma addirittura lasciati all'esterno della piazzola). Peraltro, stante la natura pubblica dell'area, anche terzi estranei vi abbandonerebbero rifiuti di qualsivoglia genere.

Va, preliminarmente, osservato che, come confermato dallo stesso ufficio competente, la localizzazione delle piazzole ecologiche su aree pubbliche risulta in contrasto con il regolamento comunale dei rifiuti che prescrive la predetta localizzazione all'interno di aree di proprietà private. Da qui l'instaurazione di trattative, ad oggi ancora pendenti tra l'ente comunale ed il Condominio, volte a trovare una definizione bonaria della vicenda. In caso di esito infruttuoso, si auspica, come peraltro più volte sollecitato dalla scrivente, l'emissione di un provvedimento di revoca in attuazione della convenzione a suo tempo rilasciata che ha consentito la realizzazione della piazzola ecologica.

B. INCURIA AREE VERDI E MASSICIA INFESTAZIONE DI AMBROSIA.

Il medesimo cittadino, rivoltosi al mio ufficio per il punto A. che precede, ha altresì lamentato che le aree verdi adiacenti alla propria abitazione sarebbero state male

manuntenute con una presunta massiccia infestazione di ambrosia con rischi a carico della salute del medesimo soffre di un disturbo respiratorio, di cui mi ha fornito la documentazione medica. E' seguito un intervento della Polizia Locale che, trattandosi di aree di proprietà private, ha sollecitato i rispettivi proprietari ad una maggiore cura delle stesse, rinviando ai settori tecnici ulteriori valutazioni e/o interventi.

C. PRESENZA DI EDIFICI CON MANUFATTI IN AMIANTO.

Il cittadino istante, facendosi portatore di un preminente interesse collettivo quale quello della salute pubblica, ha rappresentato l'esigenza di conoscere gli eventuali provvedimenti adottati e/o adottandi dalla p.a. idonei ad attuare un programma di controllo dello stato di conservazione di amianto esistente in diversi immobili ubicati nel centro abitato ed i relativi interventi di smantellamento. Data la complessità della problematica, il giorno 18 marzo 2009 si è svolto un incontro con il reclamante alla presenza degli Assessori Oldani e Milanese, all'esito del quale è stato ribadito (avendo già avuto modo l'ufficio competente di riferirlo direttamente all'istante) che l'avvio di qualsivoglia procedimento di accertamento avviene (come di fatto è avvenuto) sulla scorta di segnalazioni puntuali. Da qui l'invito rivolto al reclamante di fornire precise indicazioni seppur il medesimo abbia insistito che sia l'ente comunale a procedere alle necessarie verifiche (ma in merito l'ufficio ecologia mi ha confermato che non è ancora stata assunta alcuna determinazione). In ogni caso è stato proposto al servizio ecologia l'obiettivo di identificare tramite le carte fotogrammatiche la presenza di eternit nel territorio comunale. È di poi intervenuta in occasione del predetto incontro, la lettura e l'illustrazione della corrispondenza intercorsa con ASL in merito alle risultanze del censimento e della mappatura dei siti in cui vi è presenza di amianto svoltosi attraverso auto notifica obbligatoria di cui al modulo allegato 4 del PRAL (PIANO REGIONALE AMIANTO LOMBARDIA). Da qui la successiva richiesta – di cui si attende riscontro - inoltrata al competente ufficio alla Regione Lombardia (tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro ed emergenze sanitarie) – cui ASL ha rinviato - volta ad acquisire l'esito ed i dati del censimento dei manufatti contenenti amianto ed esistenti sul territorio di Corbetta nonché l'informativa circa l'attuale possibilità di presentare (ed a quale soggetto) il predetto modulo ed il profilo richiesto ai fini di esperire la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto secondo l'applicazione dell'indice di degrado ai sensi del D.D.G. 13237 del 18 novembre 2008 (approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto).

D. MANCATA ASFALTATURA DI AREE ADIACENTI AL NUOVO CAMPO SPORTIVO NONCHÉ

E. INIDONEA SEGNALETICA DELLA PISTA CICLABILE.

La pratica riguarda la mancata asfaltatura dell'area tra il parcheggio e l'ingresso del nuovo centro sportivo per la quale l'istante di cui al punto precedente, che risiede in un zona adiacente, lamenta considerevole accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli e/o alla presenza di eventi meteorologici sfavorevoli. Sul punto, in occasione del medesimo incontro *supra* citato, è stato proposto al reclamante un restringimento della carreggiata per limitare la velocità delle auto in transito e l'eventuale riempimento con ghiaia.

L'istante ha, altresì, sottoposto all'attenzione della scrivente la circostanza che sarebbe del tutto assente una segnaletica stradale che disciplini le condizioni di sicurezza e di circolazione sulla pista ciclabile (via repubblica) in prossimità degli ingressi veicolari ivi esistenti. In merito è stato effettuato un potenziamento della segnaletica verticale (stop – attraversamento ciclabile – specchio parabolico), con programmazione del rifacimento della segnaletica orizzontale nell'ambito dell'incarico annuale alla ditta esterna che, in via ordinaria, si occupa di tale incombenze.

F. IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (INSTALLATI SULLA TORRE DELL'ACQUEDOTTO CIVICO DI VIA OBERDAN) E PRESUNTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

Il caso sottoposto al mio esame riguarda la problematica relativa all'esistenza di impianti di telecomunicazione sulla torre dell'acquedotto civico di Via Oberdan e ad un presunto inquinamento elettromagnetico. Più precisamente, l'istante ha chiesto l'intervento della scrivente al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi volti a verificare (scrive testualmente l'interessato nella sua istanza) le "procedure per l'installazione ..." dei predetti impianti. È stato, pertanto, rivolto agli uffici competenti l'invito di verificare se, nella specie, avrebbe potuto ravvisarsi una qualche responsabilità della P.A. per violazione delle vigenti previsioni legislative (quali, a titolo esemplificativo, legge regionale 11/05/2001 n. 11, legge 22/02/2001 n. 36, DPCM 8 luglio 2003, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315, Protocollo d'Intesa tra ANCI e Ministero delle comunicazioni del 2003 ed, in generale, normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dell'ambiente e della salute pubblica, utilizzazione dei beni demaniali etc.) nonché, qualora esistenti, regolamentari (stante le competenze dei Comuni sulla localizzazione e l'installazione degli impianti ad essi attribuite nell'ambito del quadro legislativo statale sia in materia di emissione di campi elettromagnetici - L. 36/2001 e DM 381/98 - sia di normativa generale sulla P.A. - D.Lgs 267/2000). Peraltro, in alternativa a tali eventuali norme regolamentari, è stato richiesto se fosse o meno intervenuta una variante al PRG attraverso l'inserimento di una Norma Tecnica per la localizzazione degli impianti in questione.

Una volta acquisita parte della documentazione richiesta dalla scrivente nei termini prescritti dalle sopra citate disposizioni, quest'ultima (consistente nella relazione ARPA relativa alle misure di intensità di campi elettromagnetici a radiofrequenza effettuate nel marzo 2008 e contestuale parere favorevole ARPA, nei pareri favorevoli ARPA del gennaio 2005 relativamente alla stazione radio base H3G e del gennaio 2006 relativamente all'impianto esistente Vodafone) è stata rimessa al reclamante. Peraltro, i settori competenti, con relativa nota inoltrata all'istante, hanno precisato che: (i) le istanze dei gestori e relative allegati ai sensi del D.lgs. 259 del 1 agosto 2003 erano a disposizione presso l'archivio del Servizio Edilizia Privata ed (ii) il Servizio Urbanistica aveva affidato incarico professionale finalizzato alla redazione degli elaborati – ad oggi ancora in corso di definizione – inerenti la variante urbanistica ex L. 23/97 per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Su insistenza dell'istante, ed in considerazione dei disposti di cui agli art. 4, 9 e 10 della L. R. 11 maggio 2001, n. 11, ho nuovamente sollecitato i settori competenti di fornirmi una risposta con specifico riferimento alla pretesa violazione dell'art. 4, comma 8, della predetta legge, che prescrive il divieto di installazione degli impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza, tra gli altri, di un parco giochi (nella specie adiacente all'acquedotto sul quale insistono i manufatti). Ho altresì, sempre su

reiterata richiesta del reclamante, evidenziato la problematica della natura demaniale dell'acquedotto con riferimento all'applicazione del regime giuridico di cui all'art. 823 c.c..

Ad oggi la questione è ancora in fase di definizione.

G. DINIEGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI AL NUOVO PGT E

H. RILEVATA DIFFORMITÀ DI DIA RISPETTO ALLA PREVISIONE URBANISTICA DI CUI AL PRG.

Su istanza di un cittadino, ho provveduto a sollecitare una risposta da parte del Responsabile del procedimento in merito ad una richiesta di accesso agli atti (consistenti nel rilascio di copia della tavola di PGT in fase di progettazione e relativa ad una determinate zona) dallo stesso presentata. E' seguito un provvedimento di diniego, motivato sulla scorta del fatto che, ai sensi dell'art. 4 – parte II – del regolamento comunale per il procedimento amministrativo e per l'accesso ai documenti amministrativi, lo strumento richiesto consistente in istanze preliminari alla formazione del PGT non costituiva un documento amministrativo.

Ho, pertanto, precisato al reclamante, rivoltosi nuovamente al mio ufficio per ottenere spiegazioni in merito al suddetto diniego, quanto segue:

- - l'art. 22, comma quarto, della legge n. 241/1990 prescrive che *<Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono>*;
- - l'art. 24, comma 2, della predetta legge dispone poi, in materia di esclusione del diritto di accesso, che *<Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1>*, prevedendo all'ultimo comma che *< Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...>*.

Ho, comunque, evidenziato all'istante il suo diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art 25 della legge sopra citata, inviando al medesimo una serie di *links* contenenti la suddetta normativa con le modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005 ed il richiamo al regolamento approvato con il d.p.r. n. 184/2006 nonché la legge regione Lombardia (in materia di PGT).

Quanto alla difformità di DIA rispetto alla previsione urbanistica di cui al PRG, sollevata dallo stesso reclamante mediante invio di apposite nota anche alla scrivente per conoscenza, ho inoltrato una richiesta di sollecito al settore competente che ha di poi adottato un ordine di sospensione cautelare dei lavori.

I. ISTANZA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI AREA AGRICOLA.

Trattasi di una richiesta rivolta da un cittadino che ha presentato, a suo tempo, istanza di variante al PGT volta ad ottenere il cambio di destinazione da zona agricola a residenziale di un lotto di sua proprietà contiguo ad altre aree site nel Comune di Vittuone già edificabili; orbene l'istante mi ha prospettato l'esigenza che venga accolta tale istanza in quanto l'area in questione sarebbe stata oggetto, in un primo tempo, di abusive occupazioni da parte di nomadi, con reiterata attività di manutenzione

dell'area ad oneri e cura esclusivi dell'istante per omesso, a suo dire, intervento della forza pubblica volta ad impedire tali infrazioni e, di recente (negli ultimi sette mesi), di illegati depositi di macerie edilizie (ad oggi circa 7-8 tonnellate). La scrivente ha rivolto, pertanto, all'ufficio competente la richiesta di rivalutare la predetta area. È seguito un incontro direttamente tra il reclamante ed il responsabile della stesura del PGT risoltosi nell'invito rivolto al cittadino di presentare osservazioni al nuovo strumento urbanistico. Per parte mia, sono in attesa di ricevere riscontro formale da parte del settore a seguito di ulteriore sollecito alle mie note.

J. PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DEL BANDO PRENOTAZIONE LOCULI.

Si è rivolta al mio ufficio una signora, lamentando la mancata chiarezza e trasparenza nella gestione di una pratica avente ad oggetto la presentazione da parte della stessa della domanda di prenotazione loculi a seguito di apposito Bando 2008. Sulla scorta di un erroneo convincimento – secondo cui il loculo in cui a suo tempo fu tumulata la salma del marito provenisse dal Programma Estumulazioni Stareordinarie approvato con delibera n. 146/2007 – l'istante ha fatto affidamento su una pretesa applicazione del paragrafo 3 (richiamato dal successivo paragrafo 4) nonché dell'ultimo comma del paragrafo 2 del bando pre-assegnazione loculi 2008): disposizioni disciplinanti tra i soggetti legittimati ai fini dell'accoglimento della domanda di prenotazione coloro che (i) avessero acquistato un loculo pervenuto in disponibilità dal predetto Programma, (II) fossero incorsi nel divieto di concessione al coniuge vivente e (III) avessero saldato la tariffa di concessione.

Assunte le necessarie informazioni di poi inoltrate anche alla reclamante, ho chiarito a quest'ultima i motivi per i quali la sua domanda non avrebbe potuto essere meritevole di accoglimento (così come di fatto è avvenuto), invitando l'ufficio competente, al fine di evitare possibili incomprensioni e dubbi interpretativi, di pubblicare una nota di chiarimento del bando. Contestualmente ho esortato il Comune ad adottare un regolamento di polizia mortuaria che preveda una disposizione rispondente all'esigenza di una sepoltura contigua di salme di stretti congiunti (trasmettendo all'uopo *links* contenenti regolamenti di altri comuni).

K. PRESUNTA PROROGA DEI TERMINI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO.

Anzitutto, mi preme sottolineare che il caso sottopostomi si è fortunatamente tradotto in un "falso allarme". Invero, contrariamente alle previsioni imposte dal patto di stabilità, si è provveduto nel dicembre 2008 all'erogazione dei contributi comunali per il risparmio energetico di cui al bando "Corbetta città del Sole".

In ogni caso, evidenzio che il competente ufficio, su mia esplicita richiesta a seguito dell'istanza rivoltami, ha dettagliatamente rappresentato, in base al patto di stabilità interno, i criteri economici e le ragioni contabili per le quali avrebbe potuto essere prorogato il termine di erogazione dei suddetti contributi.

L. DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI CASTELLAZZO.

Un cittadino ha lamentato la natura ingiustificata del divieto temporaneo di accesso in via Pascoli. Ho, quindi, chiesto ai competenti uffici di rimettere al reclamante copia

della documentazione posta a fondamento della delibera istitutiva del predetto divieto nonché di fornire adeguate motivazioni tecniche.

È seguito un incontro congiunto tra il Presidente ed altri rappresentanti del Comitato della frazione di Castellazzo, il reclamante, l'Assessore Oldani, il Comandante e Vicecomandante della polizia locale nonché la stessa scrivente, all'esito del quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti con soddisfazione di colui che si è rivolto al mio ufficio.

M. IMMISSIONI SONORE PROVENIENTI DAL LUNA PARK DI PIAZZA GIOSTRE.

Il presente caso si reitera da tempo in occasione dell'evento Festa del Perdono allorché le immissioni acustiche provenienti dal piazzale ove sono ubicate le giostre vengono ritenute intollerabili da coloro che abitano nell'area adiacente.

Nella specie, una signora residente nella suddetta area, ha lamentato una situazione di disagio, aggravata dal suo stato di salute, a causa dei suddetti rumori considerati dalla stessa estremamente eccessivi.

È stato, anzitutto, trasmesso all'istante il provvedimento di delibera in merito alla durata di permanenza delle giostre. Ho poi provveduto ad indicare agli uffici competenti i criteri da adottare ai fini dell'emanazione dell'ordinanza disciplinativa delle attività installate nel luna park. Successivamente è stato esperito un sopralluogo (alla presenza della scrivente e con la collaborazione del Comandante della polizia locale) anche presso l'abitazione della reclamante con intensificazione dei controlli volti a verificare l'intensità delle immissioni sonore. Peraltro, sempre al fine di garantire la quiete e la salute pubblica, è stata rigettata la richiesta di proroga di permanenza presentata dai giostrai.

N. ABUSIVO PARCHEGGIO IN VIA PIAVE E RICHIESTA DI APPOSIZIONE DI ELEMENTI IMPEDITIVI AL FINE DI RAFFORZARE L'ESISTENTE DIVIETO DI SOSTA.

La pratica concerne l'esigenza espressa da un cittadino residente in via Piave di ostacolare, mediante l'apposizione di idonei elementi impeditivi, un reiterato abusivo parcheggio nonostante il divieto di sosta ivi apposto. Rilevata l'impossibilità di procedere all'installazione di manufatti dissuasori, si è proceduto al rafforzamento del divieto di sosta mediante apposizione di segnaletica verticale e strisce per terra.

O. INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B DELLA CONVENZIONE TIPO.

Si è rivolto al mio ufficio un cittadino, rappresentandomi la questione relativa alla proponibilità della domanda per l'assegnazione dell'alloggio in edilizia convenzionata nonostante lo stesso fosse titolare della nuda proprietà di un immobile sito nel Comune di Corbetta concessa in usufrutto generale vitalizio all'accrescimento reciproco in favore di terzi.

A tal fine, ho trasmesso al responsabile del settore competente, parere *pro veritate* del seguente tenore: ***“L'articolo 5 lettera b) della convenzione prevede espressamente, quale requisito soggettivo dei potenziali acquirenti, che quest'ultimi <non siano titolari, essi stessi o, se coniugati, il coniuge non legalmente separato, del diritto di proprietà (n.d.r. inteso quale diritto di piena proprietà in quanto, diversamente, sarebbe stato previsto anche il caso della nuda proprietà), né del***

*diritto di usufrutto, uso o abitazione, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia nell'ambito del territorio della provincia di Milano>. Orbene, il tenore letterale della disposizione in esame sembra avallare l'interpretazione secondo cui la titolarità del diritto della sola nuda proprietà (al quale non si accompagna per l'appunto un **diritto reale di godimento del bene** che spetta, come nel caso di specie sottoposto al nostro esame, all'usufruttuario) non configurerebbe una causa di esclusione che, invece, l'articolo individua esplicitamente nella titolarità di diritto di usufrutto. D'altro canto, occorre considerare che all'estinzione dell'usufrutto (nel caso di specie, alla morte dell'usufruttuario in quanto, trattasi, come meramente riferito e salvo eventuali indicazioni contrarie risultanti da apposita documentazione fornita dagli stessi soggetti interessati - di usufrutto vitalizio) la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa...".*

A supporto di quanto sopra esposto ed ai fini di un maggior approfondimento, ho inviato al settore competente due sentenze (l'una del Consiglio di Stato, sez. IV, del 3 settembre 2001 n. 4632 e l'altra del TAR Puglia Lecce, sez. II, 17 novembre 2003 n. 8198), secondo cui l'art. 2, lett. C) d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035 - che prevede l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica a chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nello stesso comune su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare -, non può interpretarsi nel senso di escludere il beneficio anche a titolari di nuda proprietà.

A latere, è stato comunque suggerito al reclamante di presentare la domanda, allegando una dichiarazione dalla quale si evincessero dati fattuali e non già considerazioni personali.

P. PRESUNTA CANCELLAZIONE ARBITRARIA DALLA GRADUATORIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.

La questione sottoposta alla scrivente riguarda una presunta cancellazione dalla graduatoria per l'accesso all'asilo nido del figlio di coloro che si sono rivolti al mio intervento. Acquisite le necessarie informazioni dal competente ufficio, sulla scorta delle quali la predetta cancellazione sarebbe stata l'esito di una scelta autonoma e volontaria dei genitori del bimbo, il settore in questione si è comunque reso disponibile a valutare la possibilità di inserire il bimbo al nido comunale. Tuttavia la circostanza che lo stesso bimbo stesse già frequentando altro asilo nido privato (con il beneficio del contributo riconosciuto dalla amministrazione comunale a sostegno del caro retta in virtù delle convenzioni in atto con le strutture private) ha fatto presumibilmente desistere i genitori dall'accogliere una tal proposta.

In ogni caso, al fine di evitare future ed eventuali contestazioni similari, è stata introdotta la procedura di annotazione con raccolta delle sottoscrizioni dei genitori di rinuncia all'inserimento dei loro figli inseriti nella graduatoria.

Nulla si è potuto fare in ordine alla richiesta contestualmente avanzata dagli stessi istanti del caso qui esaminato di aver certezza circa l'inserimento del figlio nella scuola materna comunale in ragione dei requisiti (nella specie mancanti) imposti dal regolamento del predetto istituto.

Q. RICHIESTA COLLABORAZIONE DELL'ENTE COMUNALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ANIMALISTA NELLA RICERCA DISPERATA DI UN GATTILE ANCHE SI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 370, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Occorre preliminarmente osservare, richiamando testualmente un articolo del 23 gennaio 2008 apparso su www.ecoradio.it, che <la Legge Finanziaria 2008 ha accolto alcune importanti istanze in favore dei cani e gatti randagi o ospiti di canili e rifugi: come richiesto dalla LAV in una petizione popolare presentata alla Camera dei Deputati e che ha raccolto 300mila firme, con la quale si chiede una legge d'integrazione della legge quadro 281/91 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, la Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) Art. 2, comma 371, ha finalmente istituito **l'obbligo per i Comuni singoli o associati e per le Comunità montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile**. Tale legge prevede anche la possibilità che la gestione di tali strutture sia affidata a soggetti privati, a condizione però che nel canile o gattile sia garantita la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti. "Finalmente anche quei canili, rifugi e ricoveri che per anni sono stati inaccessibili ai volontari dovranno aprire i cancelli e permettere alle associazioni di animaliste e zoofile di partecipare alla vita della struttura, nell'interesse degli animali - dichiara Elisa D'Alessio, responsabile LAV settore Cani e Gatti - Questa decisione determinerà un miglioramento delle condizioni di vita di tantissimi animali ospitati in queste strutture, molte delle quali finora sono state inaccessibili. **La presenza delle associazioni è importante per il benessere psicofisico degli animali e permette loro di coltivare o recuperare il rapporto affettivo e relazionale con gli umani rendendo l'animale preparato in modo migliore all'adozione, con conseguente risparmio economico da parte dei Comuni**. Inoltre, la presenza dei volontari rappresenta la migliore garanzia di una gestione trasparente degli animali e della struttura, garanzia che ogni Comune deve offrire ai cittadini e alle associazioni che si occupano di tutela degli animali, ai cittadini perché nelle strutture di accoglienza per animali si investono soldi pubblici, alle associazioni perché, quali portatrici di interessi collettivi, non deve mai essere negata loro la possibilità di tutelarli.">.

Orbene, nel caso che ci occupa, nonostante gli sforzi profusi direttamente dall'Assessore Milanese al fine di trovare una struttura idonea per il ricovero di gatti abbandonati anche mediante l'interpello di soggetti privati, l'associazione animalista rivolta alla scrivente non è ancora riuscita a reperire una sistemazione per i poveri mici. Da ciò il mio pressante invito affinché l'ente comunale si adoperi per il predetto reperimento, prestando adeguato ausilio all'associazione.

A tal fine vorrei che si prestasse attenzione al prosieguo dell'articolo sopra citato che testualmente recita <La presenza di tali istituti volontari, portatori di interessi collettivi, è davvero importante per il benessere psicofisico degli animali e permette loro di coltivare o recuperare il rapporto affettivo e relazionale con gli umani rendendo l'animale preparato in modo migliore all'adozione, con conseguente risparmio economico da parte dei Comuni. Inoltre, la Legge Finanziaria 2008, Art. 2, comma 370 (Legge 24 dicembre 2007, n.244) - che ha modificato l'articolo 1 comma 829 della precedente Legge Finanziaria - ha così sostituito l'articolo 4 della Legge quadro sulla "protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" (Legge n.281/91):"I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Tali Piani si

devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge n.281/91, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse. "Con tale modifica si vuole sollecitare i Comuni a garantire l'afflusso di risorse alla prevenzione del randagismo attraverso piani di controllo delle nascite - precisa Ilaria Innocenti, corresponsabile LAV settore Cani e Gatti - L'auspicio è che Comuni e Comunità montane possano anche occuparsi, con maggiore attenzione, del risanamento dei canili esistenti, troppo spesso fatiscenti e inadeguati ad ospitare centinaia di animali, e della costruzione dei rifugi. Naturalmente anche i singoli cittadini possono fare molto per questi animali, scegliendo di adottarli anziché acquistarli, come troppo spesso si fa favorendo un discutibile commercio di esseri viventi".

Per favorire la tempestiva applicazione di queste norme, la LAV, attraverso le sue 90 Sedi dislocate su tutta la Penisola, ha scritto una lettera di sollecito a numerosi Comuni chiedendogli di assolvere a tali obblighi, e al Presidente dell'ANCI, Leonardo Domenici, affinché a sua volta possa sollecitare i Comuni su questa materia, dagli importanti risvolti etici ed economici. Secondo stime messe a disposizione dal Ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalle Regioni, riferite al 2006 e in alcuni casi al 2005 (le precedenti stime risalgono al 2002), i randagi ospitati nei canili italiani sarebbero complessivamente 229.444, di cui 81.253 nei canili della Campania, 61.671 nei canili della Puglia, 11.263 nei canili del Lazio, 10.377 nei canili calabresi, 9.563 in quelli siciliani. 501 i canili sanitari, 428 i canili rifugio presenti in Italia. Ma secondo la LAV tali dati sottostimano la popolazione e i cani nei canili sarebbero almeno 550 mila.>.

R. ESTENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEL LATO OPPOSTO DELLA VIA S.G. EMILIANI.

A fronte della necessità (anche sotto un profilo di impedimento fisico per documentate ragioni di salute) della reclamante di svolgere agevolmente manovra di uscita dalla propria proprietà, è seguito immediato intervento che ha comportato l'estensione del divieto di sosta nel lato opposto della via S.G. Emiliani.

S. IMMISSIONI SONORE PROVENIENTI DAI TRATTENIMENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN VILLA PAGANI - DELLA TORRE E LA SOLLEVATA QUESTIONE DELLA NATURA ANACRONISTICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA.

Si è rivolto all'ufficio del difensore civico un cittadino, chiedendo di verificare se le autorizzazioni concesse per le manifestazioni estive nel parco di Villa Pagani – Della Torre fossero state rilasciate in conformità alla normativa regionale sull'inquinamento acustico ed a quelle locali e statali in materia di tutela della quiete pubblica nonché al relativo regolamento comunale. Rilevata dai competenti uffici l'inapplicabilità della L.24 dicembre 2003 n. 30 – anch'essa richiamata dal reclamante – alla fattispecie identificata nel rilascio dell'autorizzazione per trattenimenti in Villa Pagani del 6 giugno 2008 (non sussistendo nel predetto caso somministrazioni al pubblico), quest'ultima è stata inoltrata all'istante così come, in un secondo tempo, quella denominata "luglio & liscio". A *latere*, la scrivente ha rilevato ai settori competenti la genericità dell'assunto "in deroga ai rumori" contenuto nella prima autorizzazione nonché, anche sulla scorta di altri regolamenti comunali (di cui trasmetteva ai settori competenti i relativi *links*), la necessità che la deroga fosse riferita ai limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A., con indicazione del limite massimo acustico non superabile.

In risposta ad altra nota critica del reclamante, ho precisato al medesimo che la seconda autorizzazione "luglio & liscio" riportava le prescritte limitazioni sia in termini di livelli acustici sia in termini di orario, evidenziando la pendenza di lavori preparatori (tra l'Ufficio Ecologia, i tecnici ARPA ed esperti già incaricati dal Comune) volti alla definizione di un nuovo regolamento disciplinante le attività rumorose.

L'attenzione di colui che si è rivolto al mio ufficio si è poi principalmente focalizzata sulla necessità che venga adottato un nuovo regolamento di polizia urbana (essendo quello vigente retrodatato) in cui vengano inserite specifiche prescrizioni a tutela della quiete pubblica e privata. A tal fine è anche intervenuto un incontro direttamente tra il reclamante ed il segretario comunale perché si proceda alla redazione di un nuovo regolamento oggi in corso di definizione.

T. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANCHE REGOLAMENTARE IN RELAZIONE A PRESUNTE IRREGOLARITÀ DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ESERCIZIO COMMERCIALE.

La pratica riguarda una annosa vicenda risalente al 2006, che un cittadino ha sottoposto all'attenzione della scrivente, lamentando la mancata adozione di pretesi provvedimenti da parte dell'ente comunale volti a (i) inibire l'esercizio dell'attività lavorativa di un centro commerciale in orari non consentiti dalle norme regolamentari (II) rimuovere un manufatto (consistente in una canna fumaria e connessi impianti) installato sopra un terrazzo agibile ivi esistente (III) far cessare le immissioni acustiche derivanti da altri impianti del centro stesso nonché lo stoccaggio di materiali infiammabili e di generi alimentari all'interno della proprietà e l'esposizione di rifiuti anche per giorni in spazi limitrofi.

Una volta richiesto ai competenti uffici di fornire la documentazione inerente alla posizione (la cui copia è stata rimessa al reclamante) nonché di accertare l'esistenza o meno, nella specie, delle lamentate violazioni normative (anche sotto il profilo delle disposizioni contenute nei Regolamenti d'igiene e di edilizia ed in materia inquinamento acustico), sono intervenuti una serie di incontri tra la scrivente ed il reclamante nonché una copiosa corrispondenza con gli uffici competenti all'esito dei quali:

- 1) la Polizia Locale ha verificato la conformità degli orari di esercizio (aperture al pubblico) comunicati dagli operatori del centro commerciale alle normative regionali in materia di commercio, dando atto di non aver mai accertato violazioni in merito;
- 2) quanto alla problematica rifiuti, la Polizia Locale è rimasta a disposizione per svolgere i dovuti controlli di concerto con il settore Ecologia al fine di verificare l'osservanza delle norme di cui al regolamento dei servizi di igiene urbana;
- 3) sono ancora in corso gli accertamenti ARPA per quanto concerne i lamentati rumori eccessivi derivanti dagli impianti del centro commerciale;
- 4) è stata rimessa dal titolare dell'esercizio commerciale dotato di forno a legna, copia delle analisi effettuate in data 10 novembre 2008 sulle acque di scarico dell'abbattitore dei fumi del predetto forno;
- 5) è stata ribadita la conformità della canna fumaria alla DIA presentata (peraltro già oggetto di un procedimento di controllo conclusosi nel 2001 con un sopralluogo ASL che ha accertato l'installazione d'impianto trattamento fumi) anche sulla scorta dell'esito di un procedimento giudiziario. Sul punto si è comunque in attesa di ricevere riscontro ASL alla richiesta inoltrata dal

competente ufficio nel maggio 2008 e reiterata nel marzo 2009 di verificare l'idoneità dell'impianto alla emissione dei fumi.

U. INSUFFICIENTE SEGNALETICA STRADALE E/O ELEMENTI IMPEDITIVI - TUTELA DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ PRIVATA.

La vicenda anch'essa annosa (il primo evento denunciato risale al 1999) è relativa alla necessità di prevenire ed eliminare la situazione di pericolo in cui versa l'immobile appartenente alla reclamante ed oggetto di ripetuti danneggiamenti nel corso degli anni a causa di un'inadeguata segnalazione stradale e inesistenza di elementi impeditivi volti a ridurre la velocità dei veicoli.

Orbene, intervenuto l'immediato posizionamento di segnaletica in prossimità del suddetto immobile, si è ancora in attesa di conoscere la tempistica di realizzazione di idonei dossi ed il posizionamento di cartelli maggiorati rispetto a quelli già esistenti al fine di potenziare il divieto di transito degli autocarri.

* * *

Concludo con la richiesta - citata in premessa - rivoltami da un cittadino di altro Comune, il quale lamentava che, ai fini della determinazione dell'importo della retta mensile dell'asilo nido comunale cui il figlio era stato ammesso, il competente ufficio identificava il bimbo come non residente sulla scorta del criterio che i genitori non avevano la medesima residenza (in mancanza di una separazione legale che, invece, avrebbe imposto all'ente comunale una diversa valutazione). Pur accordandogli la massima disponibilità tradottasi anche in conferenze telefoniche con il competente ufficio del suo Comune, suggerivo all'"istante" di esporre la questione al Difensore Civico della Provincia di Milano (in quanto organo competente in assenza di quello comunale).

Nel ringraziare Voi tutti per l'attenzione e collaborazione accordatami nell'esercizio di questa importante funzione, Vi preciso che vi sono state altre segnalazioni di cittadini per i quali non è stata aperta alcuna pratica in quanto attinenti a questioni non di competenza di questo ufficio.

Il Difensore Civico
Avv. Tiziana Rondena